

REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO

Nota informativa n. 20

Oggetto: Legge 189/2002 lavoratori autonomi extracomunitari (principali modifiche al T.U. 286/1998 in ambito di lavoro autonomo e relativo permesso di soggiorno)

La presente nota informativa concerne alcuni delle principali novità introdotte dalla L. 189/2002 in tema di stranieri extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro autonomo o che intendano ottenerlo.

Si affronta questo tema in quanto – sebbene indirettamente - riguarda anche attività incumbenti in capo alla CCIAA (si veda l'art. 39, commi 1 e 3, del D.P.R. 394/1999).

Le parti non contemplate da questa nota sono, da un lato, inerenti aspetti non ritenuti rilevanti ai fini della CCIAA, dall'altro, riguardano il testo unico per le parti non modificate dalla L. 189/2002.

Naturalmente trattasi di una prima stesura suscettibile di modifica a seguito di interventi chiarificatori da parte dei vari Ministeri competenti e/o di eventuali regolamenti di attuazione.

Le **quote massime** di stranieri da ammettere nel territorio italiano – sia per lavoro subordinato, sia per lavoro autonomo - vengono determinate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto stesso.

Ulteriori decreti possono comunque essere emanati nel corso dell'anno, ove opportuno. In caso di mancata pubblicazione del decreto di cui sopra, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente (art. 3 T.U.).

I permessi di soggiorno sono quindi rilasciati entro il limite di queste quote. Con tali decreti sono assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi (art. 21 T.U.).

I decreti in questione sono predisposti in base ai dati di effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a **rilievi fotodattiloscopici** (art. 5 T.U.).

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo **non può avere durata superiore a due anni** (art. 5 T.U.).

Ai fini della sua concessione occorre -oltre a quanto già previsto dal T.U. anteriormente a questo intervento normativo- la certificazione della competente rappresentanza consolare o diplomatica italiana in cui si dichiara la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 26 T.U.

Questi requisiti, non modificati dalla L. 189/2002, sono i seguenti:

- risorse adeguate
- condizioni previste dalla legge italiana per lo svolgimento dell'attività
- attestazione dell'autorità competente - non anteriore a tre mesi - che dichiari l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o licenza

- idonea sistemazione alloggiativa e reddito annuo di importo superiore al livello minimo per l'esenzione dalle spese sanitarie

Questi stessi requisiti erano già previsti per *il rilascio del visto di ingresso* per lavoro autonomo. Ora la L. 189/2002 ha disposto che la rappresentanza consolare o diplomatica italiana dia comunicazione del rilascio del visto di ingresso al Ministero dell'Interno e all'INPS anche per via telematica al fine di un suo inserimento nell'archivio (art. 5 T.U.).

Per i figli minori o affidati – iscritti nel permesso di soggiorno dei genitori, con questi conviventi, di cui abbiano seguito la condizione giuridica, e che abbiano regolarmente soggiornato in Italia - al raggiungimento della maggiore età può essere **rilasciato il permesso di soggiorno** per lavoro autonomo sempreché siano rispettate le condizioni di cui all'art. 32 del T.U. (artt. 31 e 32 T.U.).

Il permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione può essere convertito, prima della sua scadenza, in permesso di lavoro autonomo previo rilascio del certificato attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 26 T.U. di cui sopra. La conversione naturalmente potrà essere attuata nell'ambito delle quote massime stabilite (art. 6 T.U.).

Si precisa, per completezza, che **la durata del permesso di soggiorno rilasciato non per motivi di lavoro** è quella prevista dal visto di ingresso. Non può comunque essere superiore a tre mesi per visite, affari e turismo; a un anno in caso di frequenza di un corso di studio o formazione debitamente certificata (il permesso è rinnovabile annualmente in caso di corso pluriennale); alle necessità specificatamente documentate negli altri casi.

Il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo deve essere richiesto alla Questura della provincia dove dimora lo straniero almeno trenta giorni prima della scadenza. *La sua durata* non può essere superiore a quella prevista con il rilascio iniziale. Vengono effettuati rilievi fotodattiloscopici nei confronti dello straniero che richiede il rinnovo (art 5 T.U.).

In caso di soggiorno **scaduto da più di sessanta giorni** e di cui non sia stato chiesto il rinnovo, il Questore emette **decreto motivato immediatamente esecutivo di espulsione** dello straniero titolare del permesso, unitamente all'intimazione di lasciare il territorio italiano entro quindici giorni.

Viene disposto l'accompagnamento immediato alla frontiera qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento. Contro il provvedimento di espulsione può farsi ricorso al tribunale secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 13 T.U.

La condanna del lavoratore autonomo - con provvedimento irrevocabile - per alcuni dei reati previsti in tema di tutela dei diritti di autore di cui al titolo III, Capo III, Sezione II, della L. 633/1941 nonché per contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) ovvero di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) comporta la **revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione con accompagnamento** alla frontiera per mezzo della forza pubblica (art. 26 T.U.).

Torino, 4 novembre 2002

IL CAPO REPARTO ATTIVITA' CONNESSE REGISTRO IMPRESE
Anna Nicola